

SANZIONI

Il tardivo o omesso versamento del diritto annuale comporta l'applicazione di sanzioni amministrative secondo le disposizioni stabilite dalla legge e dal [decreto 27 gennaio 2005, n. 54 del Ministero delle Attività Produttive](#).

Per **tardivo** si intende il versamento effettuato con un ritardo non superiore a trenta giorni rispetto ai termini di pagamento;

per **omesso** versamento si intende il versamento effettuato con un ritardo superiore ai 30 giorni o quello effettuato solo in parte, limitatamente a quanto non versato

In particolare, il richiamato decreto 54/2005 stabilisce all'articolo 4, comma 1, che la misura della sanzione è compresa tra il 10% e il 100% dell'ammontare del diritto dovuto.

Il comma 2, dello stesso articolo 4 prevede una sanzione del 10% nei casi di tardivo versamento, mentre il comma 3 stabilisce che si applica una sanzione del 30% nei casi di omesso versamento, determinando la misura totale della sanzione secondo i criteri di determinazione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Non è sanzionabile l'errato versamento di quanto dovuto a favore di altra Camera di commercio incompetente per territorio, qualora il versamento sia stato eseguito entro i termini di scadenza.

L'avvenuto versamento del diritto annuale è, inoltre, secondo quanto prevede l'art. 24 comma 35 della Legge 449/1997, **condizione per il rilascio delle certificazioni da parte del Registro delle Imprese dal 1° gennaio dell'anno successivo alla scadenza**, per cui l'omesso e/o l'incompleto versamento del diritto determina il blocco del rilascio dei certificati da parte del Registro delle Imprese nel successivo anno.

La normativa di riferimento è la seguente:

- D. Lgs. 18/12/1997, n. 472 recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie"
- D. M. 27/01/2005, n. 54 recante "Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle camere di commercio"
- Circolare MAP 20 giugno 2005 n. 3587/C

Nell'ambito di tale quadro normativo la Camera di Commercio di Lecce, con delibera di Giunta Camerale n. 57 del 29.03.2006, ratificata dal Consiglio Camerale con delibera n. 16 del 28.06.2006, ha adottato un proprio regolamento, modificato con delibera di Consiglio Camerale n. 11 del 30.07.2009, per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative tributarie applicabili nei casi di violazioni relative al diritto annuale.

La Camera di Commercio di Lecce procede alla contestazione delle violazioni per diritto annuale ed all'irrogazione delle relative sanzioni **con iscrizione diretta a ruolo** senza preventiva contestazione (ai sensi dell'art. 11 commi 1 e 2 D.M. n. 359/2001, dell'art. 8 del D.M. n. 54/2005, dell'art. 17 comma 3 del D. Lgs n. 472/1997 e s.m.i. e dall'art. 14 del Regolamento camerale).

SBLOCCO CERTIFICAZIONE

Il mancato versamento del diritto annuale, indipendentemente dall'anno in cui si è verificata l'irregolarità, comporta l'impossibilità di ottenere il rilascio delle certificazioni del Registro delle Imprese - comma 35, dell'art. 24 della [legge n. 449 del 1997](#):

"L'avvenuto pagamento del diritto annuale è condizione, dal 1° gennaio dell'anno successivo, per il rilascio delle certificazioni da parte dell'Ufficio del Registro delle imprese".

Pertanto, se la certificazione è bloccata, occorrerà rivolgersi all'Ufficio Diritto Annuale e richiedere la verifica dei pagamenti.

L'Ufficio, riscontrato lo stato della violazione, fornirà all'Impresa richiedente il dettaglio delle annualità interessate – la “*situazione debitoria*” – con l'indicazione delle sanzioni e degli interessi legali dovuti.

Per richiedere lo sblocco della certificazione l'impresa dovrà presentare all'Ufficio le ricevute del versamento relative alle annualità riportate nella "situazione debitoria".